



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0365(COD)

18.9.2012

EMENDAMENTI 49 - 236

Progetto di relazione
Marian-Jean Marinescu
(PE489.446v02-00)

Istituzione, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

Proposta di regolamento
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 49
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi **legittimi** e a combattere l'immigrazione **illegale**.

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi ***nell'Unione e gli scambi internazionali che favoriscono e sviluppano la diversità culturale e la conoscenza interculturale***, e a combattere l'immigrazione ***irregolare***. ***Detto obiettivo deve essere realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali (articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel rispetto della dignità umana conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per quanto attiene allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi (articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nel rispetto del diritto d'asilo, del diritto a una protezione internazionale e del principio di non respingimento e di salvataggio in mare dei migranti, nonché degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri risultanti dalla loro adesione a strumenti internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra del***

Motivazione

È necessario ricordare anche altri obiettivi e obblighi derivanti dall'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché strumenti internazionali in materia di asilo e immigrazione. Se è approvata, la modifica relativa all'aggettivo "illegale" si applicherà all'intero testo.

Emendamento 50
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(1 bis) È necessario adottare un approccio integrato rispetto alle questioni sollevate dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo nonché rispetto alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, prevedendo una dotazione e strumenti di supporto sufficienti per gestire le situazioni di emergenza in uno spirito di rispetto dei diritti dell'uomo e di solidarietà fra tutti gli Stati membri, senza disconoscere le responsabilità nazionali e assicurando una definizione chiara delle missioni.

Emendamento 51
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(2 bis) In base alla strategia di sicurezza

interna dell'Unione, libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che andrebbero perseguiti parallelamente e, al fine di conseguire la libertà e la giustizia, bisognerebbe sempre perseguire l'obiettivo della sicurezza in conformità dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 52
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto **e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.**

Emendamento

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna, **che è un elemento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,** sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali, **dei principi di protezione internazionale e dello Stato di diritto, la prevenzione delle diverse forme di criminalità, che è particolarmente necessaria in questo periodo di crisi in cui si assiste a un moltiplicarsi degli atti di razzismo e di xenofobia e al riaffiorare di un radicalismo politico che stigmatizza gli stranieri, nonché la presa in considerazione del** rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.

Or. fr

Motivazione

La politica di sicurezza è destinata a fallire se non si basa sul rispetto dei valori di giustizia e libertà e se non si inserisce fra i principi e le disposizioni che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.

Emendamento 53
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il Fondo Sicurezza interna deve tenere conto in modo particolare degli Stati membri che, per via della loro posizione geografica, devono far fronte a oneri sproporzionati derivanti dai flussi migratori.

Or. en

Emendamento 54
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen.

(8) Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen ***e che rispettano il diritto internazionale fornendo assistenza e protezione a chi ne ha bisogno.***

Or. en

Emendamento 55
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

Emendamento

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali. ***Per evitare doppiioni, frammentazione e inefficienza sotto il profilo dei costi, Frontex deve coordinare le attività degli Stati membri finanziate a titolo del sostegno operativo.***

Or. en

Emendamento 56
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e,

Emendamento

(11) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e,

pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. **Per esprimere solidarietà**, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi **specifici** relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

Or. en

Emendamento 57
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È necessario che lo strumento integri e rafforzi le attività intraprese per sviluppare la cooperazione operativa sotto l'egida dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex"), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004, comprese le nuove attività risultanti dalle modifiche introdotte dal regolamento [...], con il risultato di rafforzare ulteriormente la solidarietà fra gli Stati membri che esercitano il controllo di frontiera alle frontiere esterne nell'interesse e per conto dell'intero spazio Schengen.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Frontex beneficia già di un finanziamento considerevole che non utilizza completamente. È

opportuno destinare i fondi di tale strumento ad altre azioni e attività più pertinenti.

Emendamento 58
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dalle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo e dal diritto umanitario internazionale.**

Or. fr

Emendamento 59
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **e dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, compresi il principio di non respingimento e il diritto di asilo.**

Or. ro

Emendamento 60
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***segnatamente il diritto di asilo e l'assistenza alle persone in pericolo di morte o che rischiano di subire pene o trattamenti inumani e degradanti.***

Or. fr

Emendamento 61
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dai trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo, dal diritto umanitario internazionale e dal principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 62
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) In conformità dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, lo strumento deve sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori che rischiano di subire pregiudizio alle frontiere esterne.

In particolare, le attività dello strumento devono promuovere l'identificazione e l'immediata assistenza dei minori esposti a rischio nonché la loro consegna ai servizi di protezione, come anche la prestazione di una protezione e di un'assistenza particolari ai minori non accompagnati.

Occorre prevedere un monitoraggio e una valutazione regolari, anche della spesa, al fine di valutare il modo in cui l'aspetto della protezione dei minori viene affrontato nelle attività dello strumento.

Or. en

Motivazione

L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Tali sforzi devono essere resi visibili nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento.

Emendamento 63
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e

facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, ***i paesi terzi*** e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, ***il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere*** e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, ***anche da parte di persone in cerca di protezione internazionale***, nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 64
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, ***i paesi terzi*** e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, ***il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere*** e l'analisi

Emendamento

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, ***valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari***, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, ***i paesi terzi*** e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il

integrata dei rischi dell'Unione europea.

modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Or. el

Emendamento 65
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare al controllo di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Emendamento

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne, ***facendo pieno uso del Sistema d'informazione sui visti (VIS) per promuovere l'efficienza dei costi ed evitare spese doppie.*** Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Or. en

Emendamento 66
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo strumento deve altresì finanziare

Emendamento

(16) Lo strumento deve altresì finanziare

misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare al controllo di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare ***i viaggi legittimi e a combattere*** l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne, ***in particolare quelli che danno la priorità alla sicurezza delle frontiere marittime e che facilitano la migrazione regolare e la mobilità***. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare ***la migrazione regolare e la mobilità, e ad impedire*** l'immigrazione illegale verso l'Unione europea, ***evitando perdite di vite in mare***, ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Or. en

Emendamento 67
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Emendamento 68
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, **interoperabilità con altri sistemi IT dell'UE**, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 69
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e

Emendamento

(18) Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e

controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). *È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.*

controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"), *conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. I sistemi IT devono rispettare le disposizioni e gli obblighi in materia di protezione dei dati a carattere personale, quali definiti dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni del Consiglio d'Europa. Inoltre, i sistemi IT predisposti non possono essere interconnessi fra loro o con sistemi IT di altre agenzie o istituzioni o di altri organi dell'Unione. Infine, i dati raccolti e trattati non possono essere trasmessi a paesi terzi.*

Or. fr

Emendamento 70
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di minacce per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Questo aiuto di emergenza è già previsto nel quadro della proposta di regolamento "Fondo Asilo e migrazione" della Commissione (articolo 14, paragrafi 5 e 22); 637 milioni di EUR sono previsti per l'"assistenza emergenziale" e altre misure. La proposta di regolamento orizzontale prevede la possibilità di sbloccare il 100% dei fondi per l'"assistenza emergenziale". Inoltre, detta assistenza è menzionata in collegamento con altri settori

d'intervento della Commissione.

Emendamento 71

Franziska Keller, H el ne Flautre

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di **minacce** per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformit  del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalit  e la gestione delle crisi.

Emendamento

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di **rischi** per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformit  del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalit  e la gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 72

Franziska Keller, H el ne Flautre

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidariet  nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili **minacce**, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Emendamento

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidariet  nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuati carenze o possibili **rischi**, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Or. en

Emendamento 73
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione.

Emendamento

(21) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex, l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione e ***l'assistenza a persone in cerca di protezione internazionale.***

Or. en

Emendamento 74
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone.

Emendamento

(22) Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire ***un elevato livello di protezione delle frontiere esterne*** e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone ***all'interno dello spazio Schengen.***

Emendamento 75
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno consentire **una certa** flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi *e* il sostegno operativo per gli Stati membri.

Emendamento

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno consentire **un certo livello di** flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi, il sostegno operativo per gli Stati membri **e il controllo dell'autorità di bilancio.**

Or. en

Emendamento 76
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno **consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli** obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

Emendamento

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è opportuno **valutare la messa in atto delle misure di sviluppo e di funzionamento del SIS, in particolare del SIS II, e del VIS prima di procedere a qualsiasi nuova proposta di estensione o di trasferimento di tali sistemi per attuare gli** obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria

per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 77

Ioan Enciu

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

Emendamento

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS **II** e VIS, è opportuno consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 78

Ioan Enciu

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne

Emendamento

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne

e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, **la formazione delle guardie di frontiera sul tema dei diritti dell'uomo**, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Or. ro

Emendamento 79
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) **Analogamente**, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, **laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno**. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per **affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi**

Emendamento

(24) È opportuno **inoltre** aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, **anche in termini di cooperazione internazionale**. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica **dell'Unione** e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per **favorire lo sviluppo di questi ultimi**.

compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Or. fr

Emendamento 80
Franziska Keller, H el ne Flautre

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Analogamente,   opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacit  dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attivit  multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, *misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.*

Emendamento

(24) Analogamente,   opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacit  dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attivit  multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione.

Or. en

Emendamento 81
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 82
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei

confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza. *A tal fine, la Commissione istituirà un gruppo di lavoro conformemente al regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale] onde garantire un coordinamento ottimale fra i vari servizi e attori europei.*

Or. fr

Motivazione

The activities carried out in third countries are only eligible for funding under specific regulations following consultation of a working group referred to in Article 6a of the horizontal regulation. Regarding measures in third countries or concerning them, the Commission and Member States and the European External Action Service (EEAS), each within their respective remit, ensure coordination between this regulation and the specific regulations and with other Union instruments and policies, for example those forming part of the EU's external action.

Emendamento 83 **Marie-Christine Vergiat**

Proposta di regolamento **Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei

Emendamento

25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei

confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. ***La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.***

confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. ***Occorre altresì mantenere la coerenza con obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri in materia di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dei suoi principi e valori, e dello Stato di diritto.***

Or. fr

Emendamento 84
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per ***lo sviluppo di*** sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e europee in questi settori.

Emendamento

26) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per ***i*** sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e europee in questi settori.

Or. en

Emendamento 85
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, **e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche**, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e europee in questi settori.

Emendamento

26) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nella gestione dei flussi migratori, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire soprattutto a consolidare le capacità nazionali ed europee in questo ambito.

Or. en

Emendamento 86
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 bis) Il trattato di Lisbona prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo. Tutti gli elementi essenziali devono essere stabiliti nell'atto legislativo in questione.

Or. en

Emendamento 87
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire un'attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal presente regolamento **e di definire il quadro per il programma sui nuovi sistemi IT**, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

29) Al fine di garantire un'attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 88
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (di seguito "lo strumento") nell'ambito del Fondo Sicurezza interna (di seguito "il Fondo").

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la **sorveglianza, il controllo e la** gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (di seguito "lo strumento") nell'ambito del Fondo Sicurezza interna (di seguito "il Fondo").

Or. en

Emendamento 89
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "livello adeguato di protezione delle frontiere esterne": il livello da raggiungere a seguito del dialogo politico e in conformità con le norme dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e politica comune dei visti;

Or. en

Emendamento 90
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) "norme comuni di sicurezza": l'applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza ben definito nel campo del controllo delle frontiere, seguendo gli orientamenti per la buona governance in materia di frontiere e visti, conformemente al catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, al Manuale pratico per le guardie di frontiera e al Manuale relativo ai visti, nonché alle linee guida EUROSUR;

Or. en

Emendamento 91
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) "situazione di emergenza": situazione urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica - o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Gli aiuti di emergenza sono previsti nel quadro del Fondo Asilo e migrazione. Uno dei principi alla base dell'elaborazione e attuazione del Fondo è la semplificazione e una migliore ripartizione delle "competenze" e dei settori d'intervento. L'emendamento mira a migliorare il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione al riguardo.

Emendamento 92
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) "situazione di emergenza": situazione urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica - o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri.

e) "situazione di emergenza": situazione urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica - o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 93
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "situazione di emergenza": situazione urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica - ***o si potrebbe verificare*** – un afflusso massiccio ***o sproporzionato*** di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri.

Emendamento

e) "situazione di emergenza": situazione urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 94
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "rischio": un fattore che influenza o che si ritiene influenzi la qualità del controllo alle frontiere esterne, l'agevole attraversamento delle frontiere esterne, nonché l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 95
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire ***un elevato livello di***

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire ***un controllo delle***

sicurezza nell'Unione europea.

frontiere esterne uniforme e di alta qualità, facilitando la mobilità in un ambiente sicuro nell'Unione europea, *facendo in modo che si tenga fede all'impegno dell'Unione per le libertà fondamentali e i diritti umani.*

Or. en

Emendamento 96
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea.

Emendamento

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea, ***garantendo al contempo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.***

Or. fr

Emendamento 97
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea.

Emendamento

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea, ***conformemente agli obblighi dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di diritti umani, compresi il principio di non respingimento e il diritto di asilo riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU.***

Or. fr

Emendamento 98
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare ***i viaggi legittimi delle persone***, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e ***contrastare*** l'immigrazione irregolare;

Emendamento

a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare ***la mobilità, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto***, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi ***nonché l'applicazione uniforme del Codice dei visti e prevenire*** l'immigrazione irregolare;

Or. en

Emendamento 99
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi ***legittimi delle persone***, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

Emendamento

a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi ***effettuati nel rispetto del diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato***, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

Or. fr

Emendamento 100
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

Emendamento

a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini **europei e** di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

Or. ro

Emendamento 101

Jan Mulder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato **dalla Commissione** sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto, **nonché il numero di soggiornanti fuoritermine catturati**;

Or. en

Emendamento 102

Franziska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace

trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto, ***il numero di centri comuni per le domande di visto nonché la durata media del tempo di attesa per la decisione sulla domanda di visto, la quota di visti per ingressi multipli, la quota di visti rifiutati e i costi medi del visto per richiedente per rappresentanza consolare.***

Or. en

Emendamento 103
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di ***protezione*** delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

Emendamento

b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di ***controllo*** lungo le frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, ***nonché una gestione delle frontiere attenta all'aspetto della protezione.***

Or. en

Emendamento 104
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente

Emendamento

b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente

all'acquis di Schengen;

all'acquis di Schengen, **garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento;**

Or. fr

Emendamento 105
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

Emendamento

b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, **e garantire l'accesso alla procedura d'asilo indipendentemente dalla modalità di arrivo nel territorio di uno Stato membro, in conformità con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento;**

Or. fr

Emendamento 106
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra

l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera *e per* l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare *e il numero di richieste di protezione internazionale alle frontiere esterne*, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Or. fr

Emendamento 107

Ioan Enciu

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera *e per* l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera, *la formazione delle guardie di frontiera in materia di tutela dei diritti umani*, e l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Or. ro

Emendamento 108

Jan Mulder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato *dalla Commissione* sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e

alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Or. en

Emendamento 109
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera, ***l'attesa media ai valichi di frontiera***, e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguata al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna ***e il numero di cittadini di paesi terzi che attraversano regolarmente la medesima sezione della frontiera esterna.***

Or. en

Emendamento 110
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) migliorare la sorveglianza delle frontiere attraverso la condivisione di informazioni operative tra gli Stati membri e Frontex, al fine di ridurre la perdita di vite umane in mare e il numero

di immigrati irregolari e aumentare la sicurezza interna impedendo reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti.

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, l'efficacia degli interventi di ricerca e soccorso di quanti tentano di attraversare illegalmente le frontiere, il numero dei casi di tratta e contrabbando intercettati e il numero di allerte identificate nel quadro situazionale dell'UE.

Or. en

Emendamento 111
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere l'applicazione dell'acquis in materia di asilo alle frontiere esterne per garantire l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri e alla procedura di registrazione per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, del principio di non-respingimento e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne, il numero di ingressi nel territorio degli Stati membri, il numero di decessi in mare registrati, il numero di registrazioni alle frontiere esterne e la qualità dell'accoglienza.

Or. en

Emendamento 112
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma conclusivo

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono realizzati nel debito rispetto degli obiettivi e dei principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione. La coerenza e la complementarità con le misure finanziate per mezzo degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione sono verificate dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 113
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma conclusivo

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati conseguiti, misurati in base agli indicatori. La Commissione è responsabile della valutazione dei risultati.

Or. en

Emendamento 114
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

Emendamento

a) promuovere l'elaborazione, l'attuazione e ***l'applicazione*** di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

Or. en

Emendamento 115

Jan Mulder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire ***l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire*** il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

Emendamento

a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire ***il libero attraversamento delle frontiere interne da parte delle*** persone, a prescindere dalla cittadinanza, ***garantendo al contempo*** il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

Or. en

Emendamento 116

Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) promuovere l'identificazione e

l'immediata assistenza dei minori esposti a rischio nonché la loro consegna ai servizi di protezione, come anche la prestazione di una protezione e di un'assistenza particolari ai minori non accompagnati;

Or. en

Emendamento 117
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

soppresso

Or. fr

Emendamento 118
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e

autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Or. fr

Emendamento 119

Alexander Alvaro

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità, ***garantendo il pieno rispetto delle regole dell'Unione in materia di protezione dei dati nonché dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;***

Or. en

Emendamento 120

Ioan Enciu

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi ***la creazione di un sistema***

cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

europo di sorveglianza delle frontiere, il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Or. ro

Emendamento 121
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità, **come pure l'interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite**;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una spesa efficace dei fondi dell'UE, è necessario assicurare che le attrezzature tecniche acquisite per lo svolgimento dei compiti nell'ambito degli obiettivi del regolamento in esame siano interoperabili e non portino a sviluppi paralleli privi di valore aggiunto UE.

Emendamento 122
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne **basato sulla solidarietà e la responsabilità**, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Or. en

Emendamento 123
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze, **inter alia**, tra le autorità competenti in materia di **controlli alle frontiere**, immigrazione, **asilo** e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio, **compreso alle frontiere marittime**, e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità **come pure di salvataggio in mare**;

Or. en

Emendamento 124
Franziska Keller, H el ne Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare;

Emendamento

c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare, **il potenziamento della copertura consolare nei paesi terzi, procedure amministrative e decisioni uniformi e comuni in materia di visti, avvalendosi pienamente dei miglioramenti pratici e della flessibilit  previsti dal codice dei visti;**

Or. en

Emendamento 125
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) costituire e operare **sistemi IT**, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature **a sostegno della** gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione;

Emendamento

d) costituire e operare le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature **informatiche per la** gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione **nel rigoroso rispetto dei diritti umani e, in particolare, della normativa dell'UE sulla protezione dei dati personali;**

Or. fr

Emendamento 126
Franziska Keller, H el ne Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione;

Emendamento

d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione ***nel pieno rispetto della normativa dell'UE sulla protezione dei dati personali***;

Or. en

Emendamento 127
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, ***compreso*** il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento

e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, ***garantendo segnatamente il corretto*** funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Or. ro

Emendamento 128
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di

Emendamento

e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere, ***asilo*** e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di

valutazione e monitoraggio Schengen;

valutazione e monitoraggio Schengen;

Or. fr

Emendamento 129

Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento

e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere, **asilo** e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Or. en

Emendamento 130

Franziska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 131

Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la cooperazione ***tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.***

Emendamento

f) rafforzare ***in particolare*** la cooperazione, ***anche in campo culturale, con i paesi terzi che contano numerosi cittadini desiderosi di stabilirsi in modo permanente nel*** territorio degli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

È necessario collaborare direttamente con le autorità dei paesi terzi; le rappresentanze degli Stati membri non possono intervenire direttamente nei paesi terzi. Occorre inoltre sottolineare l'importanza della cultura e degli scambi culturali.

Emendamento 132

Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Emendamento

f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore, ***nel rispetto degli obiettivi e dei principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione.***

Or. fr

Emendamento 133

Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Emendamento

f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore ***nonché il finanziamento per le misure nei paesi terzi da parte delle autorità di tali paesi.***

Or. el

Emendamento 134
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità:

Emendamento

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri ***che contribuiscono al raggiungimento di un livello adeguato di protezione alle loro frontiere esterne nel rispetto delle norme comuni di sicurezza,*** aventi in particolare le seguenti finalità:

Or. en

Emendamento 135
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne;

soppresso

Or. fr

Emendamento 136
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera **e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento illegale delle** frontiere esterne;

a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera **nonché per operazioni efficaci di salvataggio in mare di persone in pericolo alle** frontiere **marittime** esterne;

Or. en

Emendamento 137
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento **illegale** delle frontiere esterne;

a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento **irregolare** delle frontiere esterne;

Emendamento 138
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) attrezzatura operativa, **mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari** per un efficace **controllo di frontiera e il rilevamento di persone**, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, **il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;**

Emendamento

b) attrezzatura operativa **necessaria** per un'efficace **sorveglianza delle frontiere**, quali terminali fissi per consultare il SIS e il VIS, **nel rigoroso rispetto dei diritti umani e, in particolare, della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;**

Motivazione

È essenziale ricordare che questi sistemi devono rispettare le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

Emendamento 139
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) **e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;**

Emendamento

b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO);

Emendamento 140
Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

Emendamento

b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera, **la ricerca, il salvataggio** e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

Emendamento 141
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un **efficace** controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

Emendamento

b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera **efficace e sicuro** e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

Emendamento 142
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sistemi IT per la gestione dei flussi migratori transfrontalieri;

Emendamento

c) sistemi IT per la gestione dei flussi migratori transfrontalieri, ***nel rigoroso rispetto dei diritti umani e, in particolare, della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;***

Or. fr

Emendamento 143
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

Emendamento

d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare ***e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;***

Or. en

Emendamento 144
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) studi, progetti pilota e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli

Emendamento

e) studi, progetti pilota, ***formazioni e azioni relative a questioni trasversali quali i diritti fondamentali, compresa la protezione dei minori cittadini di paesi***

standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

terzi, finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento dei controlli di frontiera può essere necessario; tuttavia, le esigenze specifiche delle persone e dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, non dovrebbero essere dimenticate.

Emendamento 145
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) studi, progetti pilota e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

Emendamento

e) studi, progetti pilota, **iniziative congiunte** e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

Or. el

Emendamento 146
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) iniziative per la formazione delle

guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani;

Or. ro

Emendamento 147
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) studi, progetti pilota e azioni finalizzati a garantire l'effettivo rispetto del diritto europeo e internazionale per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con la società civile;

Or. en

Emendamento 148
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) studi, progetti pilota e azioni finalizzati a controllare e garantire l'effettivo rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, in particolare il principio di non respingimento;

Or. fr

Emendamento 149
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

soppresso

(a) sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

(b) azioni volte a promuovere la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;

(c) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

(d) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 150
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, *e alla luce delle conclusioni*

altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

Or. en

Emendamento 151
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) azioni volte a promuovere la cooperazione *operativa* tra gli Stati membri e i paesi terzi, *comprese le operazioni congiunte*;

Emendamento

b) azioni volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 152
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) studi, *eventi, formazione*, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

Emendamento

c) studi, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi *in materia di visti, ad eccezione di tutto ciò che riguarda la biometrica*;

Or. fr

Emendamento 153
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) studi, **eventi**, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

Emendamento

c) studi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

Or. en

Emendamento 154
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) studi, eventi, formazione, **attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;**

Emendamento

d) studi, eventi **e** formazione, **in particolare concernenti gli obblighi relativi al rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani e gli obblighi internazionali dell'Unione o degli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il salvataggio in mare e il diritto di asilo;**

Or. fr

Emendamento 155
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla

Emendamento

d) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota **relative a questioni trasversali quali i diritti fondamentali, compresa la protezione dei minori**

cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

cittadini di paesi terzi, per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento dei controlli di frontiera può essere necessario; tuttavia, le esigenze specifiche delle persone e dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, non dovrebbero essere dimenticate.

Emendamento 156

Alexander Alvaro

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) studi, ***eventi***, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Emendamento

d) studi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 157

Ioan Enciu

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) iniziative per la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani;

Emendamento 158
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di lavoro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. .../2012 (regolamento orizzontale) assicura la coerenza tra le azioni relative ai paesi terzi o realizzate in tali paesi e finanziate a titolo del presente strumento e le misure attuate nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Activities implemented in third countries are only eligible for funding under specific regulations following consultation of a working group referred to in Article 6a of the horizontal regulation. Regarding measures in or concerning third countries, the Commission and Member States and the European External Action Service, each within their respective remit, ensure coordination between this regulation and the specific regulations and with other Union instruments and policies, for example those forming part of the EU's external action.

Emendamento 159
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali ***nei limiti*** del quadro finanziario.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali ***nell'ambito*** del quadro finanziario.

Or. en

Emendamento 160
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

*(e) dell'assistenza emergenziale, di cui
all'articolo 14.*

soppresso

Or. fr

Motivazione

In linea con l'emendamento al considerando 19 della proposta di regolamento.

Emendamento 161
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*(f) dell'attuazione di un programma volto
a introdurre nuovi sistemi IT per la
gestione dei flussi migratori attraverso le
frontiere esterne dell'Unione alle
condizioni stabilite nell'articolo 15;*

soppresso

Or. fr

Emendamento 162
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*(f) dell'attuazione di un programma volto
a introdurre nuovi sistemi IT per la*

soppresso

gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione alle condizioni stabilite nell'articolo 15;

Or. en

Emendamento 163
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 164
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite *nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.*

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite *in uno o più atti delegati.*

Or. en

Emendamento 165
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **2 000 milioni di EUR** per i programmi nazionali degli Stati membri;

Emendamento

a) **il 57% del bilancio totale** per i programmi nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 166
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **2 000** milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

Emendamento

a) **[2 000]** milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 167
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 1 100 milioni di EUR per la realizzazione di nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 168
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 1 100 milioni di EUR per la realizzazione di nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 1 100 milioni di EUR per la realizzazione di nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

Emendamento

b) [~~1 100~~] milioni di EUR per la realizzazione di nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 170
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) 150 milioni di EUR per il regime di transito speciale;

Emendamento

c) il 4% del bilancio totale per il regime di transito speciale;

Or. en

Emendamento 171
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **150** milioni di EUR per il regime di transito speciale;

Emendamento

c) **[150]** milioni di EUR per il regime di transito speciale;

Or. en

Emendamento 172
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **270 milioni di EUR** per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento

d) **il 39% del bilancio totale** per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Or. en

Emendamento 173
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) 270 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, **l'assistenza emergenziale** e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento

d) 270 milioni di EUR per le azioni dell'Unione e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Or. fr

Motivazione

In linea con gli emendamenti al considerando 19, all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento 174

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **270** milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento

d) **[270]** milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Or. en

Emendamento 175

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di **2 000** milioni di EUR, così ripartito:

Emendamento

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di **[2 000]** milioni di EUR, così ripartito:

Or. en

Emendamento 176

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 1 200 milioni di EUR *come indicato*

Emendamento

a) 1 200 milioni di EUR, *così ripartiti:*

nell'allegato I;

i) un importo di base di 5 milioni di EUR per Stato membro all'inizio del periodo finanziario; e

ii) un importo variabile per Stato membro calcolato sulla base dell'importo medio ricevuto ai sensi della decisione 574/2007/CE per il 2011, il 2012 e il 2013;

Or. en

Emendamento 177

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **450** milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

Emendamento

b) **[450]** milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 178

Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, **350** milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

Emendamento

c) nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, **[350]** milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 179
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri che aderiranno all'Unione nel periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali nell'ambito del presente strumento nella misura in cui beneficiano di uno strumento temporaneo dell'Unione che sostiene il finanziamento negli Stati membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo delle frontiere esterne.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 180
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione, in accordo con Frontex, definisce una percentuale minima di risorse da destinare a EUROSUR in ciascun programma nazionale.

Or. en

Emendamento 181
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse **e a condizione che l'autorità di bilancio sia informata tempestivamente.**

Or. en

Emendamento 182
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione **stabilisce, sulla base di contributi e** previa consultazione di Frontex, **una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i** livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. **I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce** che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 **e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi**

Emendamento

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione, previa consultazione di Frontex, **tiene conto dell'onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere, dei** livelli di minaccia alle frontiere esterne **degli Stati membri** per il periodo 2017-2020 **nonché dei fattori** che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016. **Il suddetto importo è distribuito tra gli Stati membri sulla base della ponderazione delle seguenti categorie di frontiere:**

interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

a) il 35 % per le frontiere marittime esterne;

b) il 35 % per le frontiere terrestri esterne;

c) il 20 % per gli aeroporti;

d) il 10% per gli uffici consolari interessati, in particolare nei paesi limitrofi.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'assegnazione inequivocabile e chiara dei fondi, il massimo grado di trasparenza e il controllo democratico della spesa dell'UE, è opportuno determinare, già nel presente regolamento, la distribuzione dei fondi sulla base delle categorie di frontiere. In questo contesto, un'assegnazione in base alle categorie di frontiere, come prevista dal Consiglio, potrebbe contribuire ad assicurare la trasparenza del bilancio.

Emendamento 183

Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di **minaccia** saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e **sulle minacce** che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in

Emendamento

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, **dell'EASO, dell'Agenzia per i diritti fondamentali, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni internazionali**, una relazione che definisce, **in particolare**, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di **rischio** saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e **sui problemi** che hanno pregiudicato la sicurezza, **comprese le operazioni di ricerca e salvataggio in**

considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

mare, delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Or. en

Emendamento 184

Ioan Enciu

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Emendamento

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di **relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e di** contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Or. ro

Emendamento 185
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Emendamento

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex **e degli Stati membri le cui frontiere coincidono con le frontiere esterne dell'UE**, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Or. el

Emendamento 186
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

La relazione deve determinare il livello di **minaccia** per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

Emendamento

La relazione deve determinare il livello di **rischio** per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

Or. en

Emendamento 187
Franziska Keller, H el ene Flaute

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) fattore 1: **minaccia** normale;

i) fattore 1: **rischio** normale

Or. en

Emendamento 188
Franziska Keller, H el ene Flaute

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) fattore 3: **minaccia media**;

ii) fattore 3: **rischio medio**

Or. en

Emendamento 189
Franziska Keller, H el ene Flaute

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) fattore 5: **minaccia elevata**;

iii) fattore 5: **rischio elevato**;

Or. en

Emendamento 190
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) fattore 1: **minaccia** normale;

i) fattore 1: **rischio** normale

Or. en

Emendamento 191
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) fattore 3: **minaccia media**;

ii) fattore 3: **rischio medio**

Or. en

Emendamento 192
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) fattore 5: **minaccia elevata**.

iii) fattore 5: **rischio elevato**.

Or. en

Emendamento 193
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio **per impedire l'immigrazione illegale o l'ingresso illegale**, per "frontiere marittime esterne" si **intende** il limite esterno **delle zone che presentano una minaccia elevata**. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Emendamento

b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ove siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio **in zone a rischio elevato**, per "frontiere marittime esterne" si **può intendere** il limite esterno **di una zona contigua ai sensi dell'articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare**. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 194
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione **illegale** o l'ingresso **illegale**, per "frontiere marittime esterne" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Emendamento

b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende, tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione o l'ingresso **irregolare**. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Or. fr

Emendamento 195
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere e ampliare la capacit  esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione – tra l'altro – *delle nuove tecnologie*, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

Emendamento

b) sostenere e ampliare la capacit  esistente a livello nazionale *nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne al fine di prevenire l'immigrazione irregolare e la perdita di vite in mare e di facilitare i viaggi legittimi, incluso l'attraversamento di frontiere da parte di persone che necessitano di protezione internazionale*, in considerazione – tra l'altro – degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

Or. en

Emendamento 196
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere e ampliare la capacit  esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione – tra l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione *alla gestione dei* flussi migratori;

Emendamento

b) sostenere e ampliare la capacit  esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione – tra l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o *delle disposizioni e degli standard internazionali* in relazione *ai* flussi migratori;

Or. fr

Emendamento 197
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi e *la prevenzione della migrazione illegale* verso l'Unione;

Emendamento

c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi **conformemente al diritto dell'UE o dello Stato membro interessato e di prevenire la migrazione irregolare** verso l'Unione;

Or. fr

Motivazione

Il termine "legittimi" è ambiguo e occorre essere più precisi.

Emendamento 198
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare **i viaggi legittimi** e *la prevenzione della migrazione illegale* verso l'Unione;

Emendamento

c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare **l'immigrazione regolare e la mobilità** e *di prevenire la migrazione illegale* verso l'Unione;

Or. en

Emendamento 199
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l'introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;

Emendamento

d) rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l'introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili ***nel rispetto del divieto dell'incrocio dei dati personali e/o di dati provenienti da banche dati relative a cittadini di paesi terzi***, e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;

Or. fr

Emendamento 200

Franziska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani e il monitoraggio degli stessi, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

Or. en

Emendamento 201

Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) rafforzare la capacit  di far fronte a sfide imminenti, ***comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle***

f) rafforzare la capacit  di far fronte a sfide imminenti alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare,

frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Or. en

Emendamento 202
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) sviluppare sistemi definiti dalla Commissione per la condivisione di informazioni per la sorveglianza marittima in conformità con la legislazione dell'Unione e le linee guida;

Or. en

Emendamento 203
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) rafforzare il controllo del rispetto effettivo degli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, in particolare del principio di non respingimento.

Or. fr

Emendamento 204
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

Emendamento

a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere, **asilo** e visti;

Or. fr

Emendamento 205
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

Emendamento

a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere, **asilo** e visti;

Or. en

Emendamento 206
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) rispetto di un elenco di priorità definite dall'agenzia Frontex al fine di raggiungere gli standard comuni di sicurezza e garantire il coordinamento tra gli Stati membri, evitare la duplicazione, la frammentazione e l'inefficienza dei costi nell'ambito dei controlli alle frontiere;

Or. en

Emendamento 207
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) rispetto di un elenco di priorità relative alla gestione delle frontiere definite dall'agenzia Frontex.

Or. en

Emendamento 208
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) rispetto delle norme internazionali ed europee in materia di diritti umani, compreso il rispetto del principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 209
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se attraverso il meccanismo di valutazione Schengen sono individuate delle carenze, il sostegno operativo è sospeso ma possono essere riassegnate risorse al fine di porre rimedio alle carenze individuate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del

presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 210
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione definisce, mediante atti **di esecuzione**, le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalit  pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti **di esecuzione** sono adottati conformemente **alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.**

Emendamento

6. La Commissione definisce, mediante atti **delegati**, le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalit  pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti **delegati** sono adottati conformemente all'**articolo 17.**

Or. en

Emendamento 211
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. L'agenzia Frontex assicura il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le attivit  finanziate a titolo del supporto operativo.

Or. en

Emendamento 212
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a **150** milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

Emendamento

2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a **[150]** milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

Or. en

Emendamento 213
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 3

Testo della Commissione

Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, *se necessario*, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Emendamento

Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Or. ro

Emendamento 214
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere le misure preparatorie, di

Emendamento

a) sostenere le misure preparatorie, di

monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico *e di* sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico *per lo* sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, *asilo* e visti, *anche per quanto riguarda l'ottemperanza agli obblighi in materia di diritti umani e di diritto umanitario*, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Or. en

Emendamento 215
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e indicatori comuni;

Emendamento

c) sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici *comuni* e indicatori comuni;

Or. en

Emendamento 216
Franziska Keller, H el ene Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

Emendamento

d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, *anche per quanto riguarda i diritti umani*;

Emendamento 217
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

Emendamento

e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo ***al fine di introdurre progressivamente un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere;***

Or. ro

Emendamento 218
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione ***di buone*** pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

Emendamento

e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione ***delle migliori*** pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

Or. en

Emendamento 219
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

Emendamento

e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi ***tra le diverse parti interessate*** a livello europeo;

Or. en

Emendamento 220

Franziska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 221

Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Emendamento

g) migliorare la capacità delle reti di livello europeo di ***valutare***, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Or. en

Emendamento 222
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi *e/o utilizzare nuove tecnologie* con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Emendamento

h) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Or. en

Emendamento 223
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 224
Roberta Angelilli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) sostenere il coordinamento delle attività e la condivisione di informazioni tra EUROPOL, l'agenzia Frontex e l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala.

Emendamento 225
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Assistenza emergenziale

1. Lo strumento presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, lettera e).

2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità del meccanismo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale].

Motivazione

In linea con precedenti emendamenti concernenti l'assistenza emergenziale.

Emendamento 226
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Definizione di un programma per lo sviluppo di nuovi sistemi IT

1. L'importo indicativo assegnato per il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre

frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR. Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

2. La Commissione è responsabile della gestione del programma e adotta un quadro strategico pluriennale che comprende:

(a) le principali azioni da attuare;

(b) una ripartizione della dotazione di bilancio per esercizi finanziari;

(c) il calendario dell'attuazione;

(d) le modalità di gestione da applicare alle principali azioni svolte. Le azioni possono essere attuate:

- direttamente dalla Commissione o tramite le agenzie esecutive

- indirettamente da organismi e persone diverse dagli Stati membri in conformità dell'articolo [57] del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento finanziario].

Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il quadro strategico e le eventuali revisioni. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18,

paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 227
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'importo indicativo assegnato per **il programma sullo sviluppo di** nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR. Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

Emendamento

1. L'importo indicativo assegnato per **i** nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR. Il programma **si basa su strutture operative esistenti ed** è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola, **garantendo sinergie con i sistemi IT esistenti ed evitando spese doppie.**

Or. en

Emendamento 228
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di nuovi sistemi IT almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia opportuno.

Emendamento 229
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 230
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di ***tre*** mesi.

Emendamento 231
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 (Revisione)

Testo della Commissione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il **30** giugno 2020.

Emendamento

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il **1°** giugno 2020.

Emendamento 232
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

Emendamento

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne, ***assicurando un attraversamento agevole e sicuro alle frontiere esterne, comprese le frontiere marittime***

Emendamento 233
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 3 – alinea

Testo della Commissione

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

Emendamento

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT **sicuri**, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

Or. en

Emendamento 234
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 3 – alinea

Testo della Commissione

Obiettivo 3: **costituire e** operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

Emendamento

Obiettivo 3: operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

Or. en

Emendamento 235
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione

– gestione operativa dei sistemi SIS, VIS **e dei nuovi sistemi istituiti nel periodo**

Emendamento

– gestione operativa dei sistemi SIS **e** VIS

Or. en

Emendamento 236
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione

– infrastrutture di comunicazione e settori
relativi alla sicurezza

Emendamento

– infrastrutture di comunicazione e settori
relativi alla sicurezza *e alla protezione dei
dati*

Or. en